

Orlandi Falzone Perillo associati

.Avv. Fabio Orlandi

Avv. Andrea Falzone

Avv. Carlo Perillo d'Albore

Roma, 18 febbraio 2013

Avv. Giuseppe Maria Berruti

Avv. Michele Fei

Avv. Marilisa Valente

Avv. Alessandro Cassiani

Dott. Francesco Massimo Calveri

Dott.ssa Alessandra Sibutti

Dott.ssa Daniela Caniglia

Spett.le Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi

a mezzo email

Oggetto: parere *pro veritate* sulla legittimità della procedura di rinvio al consiglio viciniore, in caso di astensione.

Gentile Presidente,

Con riferimento alla procedura utilizzata dal Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi del Veneto nel rimettere un procedimento disciplinare al consiglio viciniore, precisamente quello della Provincia di Trento, a causa dell'astensione di tutti i suoi componenti, si deve rilevare quanto segue.

In primo luogo, il richiamo operato dal Regolamento disciplinare adottato dal Consiglio Regionale degli Psicologi del Veneto (sub art. 12, comma 5) appare giuridicamente improprio. Lo spostamento della competenza dal Consiglio per legge competente a quello viciniore, infatti, non è giustificato dall'applicazione analogica dell'art. 1 disp. att. codice di procedura penale, bensì dalla lettera della disposizione, in tema di procedimento disciplinare, di cui all'art. 4, comma 4, del D.P.R. 25 ottobre 2005, n. 221, che appare maggiormente prossima al caso in esame.

Ciò posto la sostanza dello spostamento non cambia e può affermarsi con ragionevole



Orlandi Falzone Perillo associati

certezza che nei casi in cui Vi sia un blocco oggettivo nelle attività consiliari, giustificato, ovvero causato, da fattori straordinari, ben possa trovare applicazione la norma richiamata al fine di realizzare i preminenti interessi dalla legge demandati ai Consigli Territoriali dell'Ordine dagli Psicologi.

La conclusione raggiunta, dunque, trova una sua giustificazione solo se correlata all'esistenza di presupposti oggettivi; lo spostamento della competenza è, infatti, una eccezione alla regola generale del principio costituzionale di precostituzione del giudice naturale, necessaria come norma di chiusura del sistema, applicabile pacificamente anche ai procedimenti disciplinari.

Ciò premesso, tuttavia, dall'estratto della deliberazione del Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi del Veneto con la quale è stato disposto lo spostamento della competenza, non si evincono i motivi della astensione. Tale ultima circostanza presenta le seguenti criticità:

- Il Regolamento del Consiglio Territoriale del Veneto, al medesimo art. 12 sopra richiamato, prevede delle cause tassative di astensione, le quali, per quanto elastiche nella formulazione, devono trovare un riscontro nella dichiarazione di astensione di ogni singolo componente del Collegio giudicante stabilito dal Legislatore, a meno di svilire il contenuto stesso dell'istituto e viziare *ab origine* (invalidità derivata) l'intero procedimento disciplinare, seppur poi legittimamente svolto presso altro Consiglio Territoriale;
- L'astensione priva di giustificazione oggettiva potrebbe rilevare penalmente nella misura in cui potrebbe costituire una omissione di atto di ufficio, ai sensi dell'art. 328 c.p., a mente del quale "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni"

Ove, pertanto, la deliberazione di trasmissione degli atti adottata dal Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi del Veneto sia carente nella motivazione dell'astensione



Orlandi Falzone Perillo associati

dell'intero Collegio (anche se tale carenza riguardi uno solo dei suoi componenti), sarebbe opportuno rimettere tale deliberazione al mittente, al fine di permetterne la necessaria integrazione motivazionale.

* * *

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti o integrazioni ed invio cordiali saluti

Avv. Andrea Falzone

Cadadol me